C/2025/4690

22.8.2025

SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2025

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

CASO AT.40795 – SERVIZI DI CONSEGNA DI PRODOTTI ALIMENTARI

(notificata con il numero C(2025) 3304 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2025/4690)

Il 2 giugno 2025, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") e dell'articolo 53 dell'accordo SEE ("l'accordo SEE"). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [1], la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, che comprendeva accordi finalizzati a non accaparrarsi i rispettivi dipendenti, scambiarsi informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e ripartirsi il mercato nel settore degli ordini online e della consegna di pasti, generi alimentari e altri prodotti nel SEE.

(2) La decisione è destinata alle entità giuridiche seguenti (denominate congiuntamente "i destinatari" o individualmente "il destinatario"): Delivery Hero SE ("Delivery Hero") e Glovoapp23 SA ("Glovo").

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedura

(3) La decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 riguarda un caso avviato d'ufficio sulla base di informazioni di mercato provenienti da diverse fonti. La Commissione ha effettuato due serie di accertamenti senza preavviso. Il primo accertamento ha avuto luogo nel giugno-luglio 2022 a Berlino (per Delivery Hero) e a Barcellona (per Glovo), con un accertamento continuato nell'ottobre 2022, e il secondo nel novembre 2023 presso gli stessi locali.

(4) Il 22 luglio 2024, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Delivery Hero e Glovo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione [2] e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e i destinatari hanno espresso l'intenzione di avviare discussioni in vista di una transazione. Tali discussioni si sono svolte tra l'autunno 2024 e la primavera del 2025. I destinatari hanno quindi presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ("proposta di transazione").

(5) Successivamente, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Delivery Hero e Glovo, alla quale i destinatari tutte hanno risposto confermandone la corrispondenza al contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.

[1] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj) ("regolamento (CE) n. 1/2003").

[2] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/oj) ("regolamento (CE) n. 773/2004").

(6) Il 26 maggio 2025, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(7) Il 26 maggio 2025, il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

2.2. **Sintesi dell'infrazione**

(8) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE che includeva: 1) un accordo/una pratica concordata volto/a non accaparrarsi i rispettivi dipendenti; 2) un accordo/una pratica concordata finalizzato/a allo scambio di informazioni commercialmente sensibili e 3) un accordo/una pratica concordata di ripartizione del mercato. L'ambito di applicazione del cartello corrispondeva all'intero SEE.

(9) Il 17 luglio 2018, Delivery Hero ha acquisito una partecipazione di minoranza in Glovo. A questo investimento iniziale hanno fatto seguito altri cicli di investimenti in partecipazioni di minoranza tra il 2018 e il 2021. Infine, il 4 luglio 2022, Delivery Hero ha annunciato l'acquisizione del controllo esclusivo di Glovo. Sebbene una partecipazione azionaria incrociata tra imprese concorrenti non sia di per sé illecita ai sensi del diritto dell'Unione, i destinatari hanno utilizzato il rapporto di partecipazione azionaria per realizzare il comportamento oggetto dell'indagine.

(10) A partire dal luglio 2018, i destinatari hanno concordato clausole *de facto* di non assunzione dei rispettivi impiegati inserite negli accordi tra azionisti conclusi nell'ambito degli investimenti di partecipazione di minoranza di Delivery Hero in Glovo. Tali clausole erano limitate ai dipendenti con ruoli fondamentali e ai dirigenti, avevano una durata illimitata e un ambito di applicazione corrispondente al SEE. Le clausole non soddisfacevano i requisiti per essere considerate restrizioni accessorie. Nell'ottobre 2018, i destinatari hanno concluso un nuovo e più ampio accordo di non sollecitazione applicabile a tutti i dipendenti, di durata illimitata e di ambito di applicazione corrispondente al SEE, che non riguardava tuttavia i rider. In base al contenuto, all'obiettivo e al contesto economico e giuridico, le clausole e l'accordo corrispondono ad una restrizione della concorrenza per oggetto.

(11) A partire dal settembre 2018, i destinatari si sono scambiati informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Le informazioni scambiate riguardavano i parametri fondamentali della concorrenza, ad esempio i prezzi attuali e le intenzioni future in materia di prezzi, le capacità produttive attuali e future, le strategie commerciali attuali o future, le previsioni relative alla domanda futura e/o alle vendite e la struttura/gli elementi dei costi. Nel periodo compreso tra dicembre 2018 e dicembre 2019, gli scambi tra Delivery Hero e Glovo sono notevolmente diminuiti a causa, in particolare, di una divergenza di opinioni sugli sviluppi geografici delle rispettive attività. La condivisione di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale ha avuto un ambito di applicazione corrispondente al SEE. Tale comportamento si configura come una restrizione della concorrenza per oggetto.

(12) Dal gennaio 2020, Glovo si è allineato a Delivery Hero sul principio di cessare la concorrenza nel SEE e di ripartire i mercati, in tre modi principali. In primo luogo, i destinatari si sono astenuti dall'entrare negli Stati membri/parti contraenti del SEE in cui era presente l'altro destinatario e hanno coordinato il loro comportamento nei confronti dei concorrenti. In secondo luogo, essi hanno coordinato la loro strategia di ingresso nei paesi SEE in cui nessuno di essi era ancora presente. In terzo luogo, essi hanno eliminato le loro sovrapposizioni geografiche nel SEE attraverso operazioni di fusione ed acquisizione. Tale comportamento si configura come una restrizione della concorrenza per oggetto.

2.3. **Destinatari e durata**

(13) I destinatari della decisione sono Delivery Hero e Glovo. Entrambi sono ritenuti responsabili dell'infrazione per il periodo compreso tra il 17 luglio 2018, quando Delivery Hero ha acquisito una quota di minoranza di Glovo, fino al luglio 2022, quando Delivery Hero ha acquisito il controllo su Glovo e le due società che si sono fuse. Tuttavia, il cartello si è evoluto nel corso del periodo dell'infrazione, iniziando con un accordo limitato di non assunzione dei rispettivi impiegati nel luglio 2018, introducendo via via scambi illeciti di informazioni a partire dal settembre 2018 e un accordo globale di non sollecitazione a partire dall'ottobre 2018, esteso poi nel gennaio 2020 per includere anche la ripartizione dei mercati. Tra luglio e settembre 2018 e tra novembre 2018 e gennaio 2020, il cartello ha conosciuto periodi di diminuzione delle attività e di riduzione dell'intensità.

2.4. **Ammende**

(14) La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ([3]) e infligge ammende a tutte le entità elencate al punto (13).

2.4.1. *Importo di base dell'ammenda*

(15) Nel fissare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media delle vendite dirette di ciascun destinatario, verso il SEE o all'interno del SEE, registrate nel settore degli ordini online e della consegna di pasti e generi alimentari nel periodo 2019-2021, della gravità, della natura, della portata geografica e della durata dell'infrazione e della possibilità di aggiungere un importo supplementare per dissuadere le imprese dall'intraprendere ulteriori pratiche analoghe. Per i periodi di minore intensità delle attività di cartello è stata utilizzata solo una percentuale del valore delle vendite.

2.4.2. *Adeguamenti dell'importo di base*

(16) La Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante, né aumenti dell'importo a fini di deterrenza.

2.4.3. *Applicazione del massimale del 10 % del fatturato*

(17) Per Glovo, l'importo di base dell'ammenda (prima dell'applicazione della riduzione dovuta alla transazione) superava il 10 % del suo fatturato mondiale totale nell'esercizio sociale precedente la data della decisione per il quale erano disponibili dati attendibili. L'importo di base dell'ammenda per Glovo è stato quindi limitato a tale valore. Per quanto riguarda Delivery Hero, l'importo dell'ammenda è rimasto al di sotto del limite del 10 % del fatturato.

2.4.4. *Applicazione della comunicazione concernente la transazione*

(18) Ai sensi della comunicazione concernente la transazione, l'importo delle ammende da infliggere alle parti sono state ridotte del 10 %.

3. **CONCLUSIONI**

(19) Le ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 sono le seguenti:

(i) Delivery Hero SE: 223 285 000 EUR

(ii) Glovoapp23 SA: 105 732 000 EUR.

([3]) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).